



5483

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTI gli articoli 2382 e 2399 del codice civile, concernenti le cause di ineleggibilità e decadenza, rispettivamente, degli amministratori e dei sindaci;

VISTO, altresì, l’articolo 2397 del codice civile con riguardo ai requisiti per la composizione del collegio sindacale;

VISTO l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166, recante *“Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e, in particolare, l’articolo 11, il quale, con riferimento ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, nel prevedere, tra l’altro, i requisiti che gli stessi devono possedere, stabilisce che *“[...] Resta fermo quanto disposto [...] dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [...]”*;

VISTO l’articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, il quale prevede che *“L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale [...]”*;





5683

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare l’articolo 28, comma 1, che ha autorizzato la costituzione della società 3-I S.p.A., che “ [...] svolge le proprie attività a favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. [...]”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022, che stabilisce che “Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti”;

VISTO, inoltre, il comma 4 del citato articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che “Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell’economia e delle Finanze, quest’ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione”.

VISTO, infine, il comma 5 del citato articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022, ai sensi del quale, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all’approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra gli altri, gli atti della suddetta società relativi alla designazione di amministratori e a proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2022, con il quale è stato approvato lo Statuto della società 3-I S.p.A.;

VISTO l’articolo 12 del citato Statuto, il quale, con riferimento al Consiglio di amministrazione, prevede, al comma 1, che “In conformità con l’articolo 28, comma 3 e comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, che - previa approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sono nominati come segue: (i) un componente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente [...]", e, al comma 3, che "Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio [...]";

VISTO l'articolo 13 del citato Statuto, concernente i requisiti che devono possedere gli amministratori a pena di decadenza;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 1, del citato Statuto, ai sensi del quale "I compensi degli amministratori sono stabiliti nei decreti di nomina, in conformità alla normativa applicabile. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza, premi di risultato, compensi e/o remunerazioni comunque denominati deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato";

VISTO l'articolo 18, comma 1, del citato Statuto, ove si prevede che "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale";

VISTO, inoltre, l'articolo 22 del citato Statuto, il quale, con riferimento al collegio sindacale prevede, al comma 1, che "In conformità con l'art. 28, comma 4 e comma 5, del D.L. n. 36/2022, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi che – previa approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sono nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da 2 (due) Sindaci supplenti che – previa approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – sono nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione";

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 22 del citato Statuto, il quale prevede che "L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi";

VISTI, altresì i commi 4 e 5 del medesimo articolo 22 del citato Statuto, i quali prevedono che "I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo debbono completare i procedimenti di nomina ivi disciplinati e comunicare alla Società i componenti nominati in tempo utile in vista dell'Assemblea. Il nuovo Collegio Sindacale si considera in carica a partire dalla data dell'Assemblea che prende atto di tali nomine. Il compenso dei Sindaci è determinato dal relativo decreto di nomina, in





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

conformità alla normativa applicabile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2022 e, in particolare, l'articolo 1, commi 5 e 7, con il quale è stato stabilito il compenso annuo per lo svolgimento della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società 3-I S.p.A. e di componente effettivo del collegio sindacale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022, con il quale si è provveduto alla nomina del prof. dott. Francesco Lando, in qualità di componente effettivo del collegio sindacale, per un periodo di tre esercizi a decorrere dalla data dell'Assemblea che prende atto della nomina;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2025, con il quale si è provveduto, da ultimo, alla nomina del dott. Domenico Mastrolitto, a Presidente del Consiglio di amministrazione della citata società, in sostituzione del dimissionario prof. Avv. Gennaro Terracciano, fino alla scadenza dell'incarico degli amministratori in carica all'atto della nomina;

VISTA la nota della Società 3-I S.p.A. del 13 giugno 2025 con la quale si comunica che il 27 giugno 2025 è convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e che, pertanto, scade *“il periodo di tre esercizi previsto per la durata in carica degli amministratori con la conseguente necessità di completare i procedimenti di nomina e comunicare alla Società i componenti nominati in tempo utile in vista dell'Assemblea”*;

VISTI il *curriculum vitae* del dott. Domenico Mastrolitto e il *curriculum vitae* del dott. Francesco Lando, docente in quiescenza, iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti e all'albo dei revisori contabili;

VISTA la nota n. 14129 del 4 luglio 2025, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso la preventiva approvazione alla nomina del dott. Domenico Mastrolitto, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della 3-I S.p.A. e del prof. dott. Francesco Lando, quale componente effettivo del collegio sindacale;

VISTE le dichiarazioni rese dai citati designati in relazione all'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, in ordine al possesso degli specifici requisiti soggettivi richiesti per il conferimento degli incarichi in questione, nonché le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina, per un secondo mandato, del dott. Domenico Mastrolitto, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società 3-I S.p.A. e del prof. dott. Francesco Lando, quale componente effettivo del collegio sindacale della citata società, per un periodo di tre esercizi a decorrere dalla data dell'Assemblea che prende atto di tali nomine;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, altresì, di confermare il medesimo compenso attribuito agli stessi con i precedenti decreti di nomina, fatti salvi i limiti di cui al citato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011;

DECRETA

ART. 1

1. Il dott. Domenico Mastrolitto e il prof. dott. Francesco Lando sono nominati, rispettivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione e componente effettivo del collegio sindacale della società 3-I S.p.A.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma durano per un periodo di tre esercizi a decorrere dalla data dell'Assemblea della società 3-I S.p.A. che prende atto di tali nomine.

3. Fatti salvi i limiti di cui al citato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, il compenso annuo attribuito al dott. Domenico Mastrolitto, per lo svolgimento della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società 3-I S.p.A. è pari a euro 15.000,00. Qualora il Presidente risulti l'unico componente del Consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe o al Presidente siano conferite specifiche deleghe operative, il compenso verrà rideterminato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166, applicabile per analogia, o da altra eventuale normativa sopravvenuta applicabile.

4. Fatti salvi i limiti di cui al citato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, il compenso annuo attribuito al prof. dott. Francesco Lando, per lo svolgimento della carica di componente effettivo del collegio sindacale della società 3-I S.p.A. è pari a euro 8.000,00.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 11 LUG. 2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO 2520/2025

Roma, 15.07.2025

IL REVISORE

Miceli

IL DIRIGENTE

Sc. 4.5.12

PER COPIA CONFORME
IL PRESIDENTE